



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 808 / 2019

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

Oggetto: NON ASSOGGETTAMENTO ALLA PROCEDURA DI VIA DEL PROGETTO PRESENTATO DALLA DITTA CMZ GALVANOTECNICA S.R.L. RELATIVO ALLA MODIFICA DI UN IMPIANTO GALVANICO PER IL TRATTAMENTO DELLE SUPERFICI METALLICHE E VERNICIATURA IN COMUNE DI MARCON, IN VIA VITTORIO VENETO 30.

II DIRIGENTE

VISTI:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e, in particolare, l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. il decreto del sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019 con il quale è stato approvato il nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- iii. il decreto presidenziale n. 2009/44 del 23/12/2009, relativo all’attribuzione dell’incarico dirigenziale del servizio “Ambiente” al dott. Massimo Gattolin e la nota prot. 111546 del 14 dicembre 2012 relativa alla proroga del medesimo incarico dirigenziale;
- iv. La legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- v. l’art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;

- vi. l'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che:
- al comma 16, tra l'altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);
- vii. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" ed in particolare l'art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall'art. 2;
- viii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- ix. l'art. 29 comma 5 dello statuto della Città metropolitana di Venezia ai sensi del quale, nelle more dell'adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme";

VISTI:

- i. il titolo terzo della parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i che disciplina la Valutazione d'Impatto Ambientale;
- ii. Visto il D.lgs del 16.06.2017, n. 104 di attuazione delle direttiva n. 2014/52/UE che apporta rilevanti modifiche al titolo terzo della parte II del D.lgs n. 152/06 in merito alla valutazione d'impatto ambientale;
- iii. la legge regionale 18 febbraio 2016, n.4 recante "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" ed in particolare:
- l'art.5 che attribuisce alle Province e alla Città metropolitana di Venezia le competenze in materia di V.I.A per i progetti indicati nell'allegato A della stessa;
 - l'art.7 c.9 che prevede da parte delle province e della Città metropolitana di Venezia l'istituzione del Comitato tecnico provinciale VIA;
- iv. il decreto del sindaco metropolitano n. 14 del 13.03.2017 con cui è stato nominato il Comitato tecnico della Città metropolitana di Venezia;
- v. la delibera del Consiglio metropolitano di Venezia n. 17 del 28.07.2016, recante protocollo n. 69278 del 08.08.2016, con cui è stato approvato il Regolamento per il Funzionamento del Comitato Tecnico per la Valutazione di Impatto Ambientale;
- vi. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120";
- vii. la D.G.R.V. del 29 agosto 2017 n. 1400 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d'incidenza. Procedure e modalità operative";
- viii. l'art. 10 c. 3 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii che prevede che la VIA e la VAS comprendano anche le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA l'istanza, acquisita agli atti con prot. n. 33509 del 07.05.2018 con cui la società C.M.Z. Galvanotecnica S.r.l. , con sede legale ed impianto in via Vittorio Veneto, 30 in Comune di Marcon (VE) CAP 30020, chiede l'attivazione della procedura di verifica per la Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. per

la modifica di alcuni bagni galvanici e verniciatura presso lo stabilimento di trattamenti galvanici sito in Via Vittorio Veneto n. 30;

PREMESSO che:

- i. in data 19 gennaio 2018 è stato ricordato con comunicazione via mail a tutto il personale l'obbligo previsto dal Codice di comportamento di comunicare le situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- ii. il dirigente Massimo Gattolin, il responsabile del procedimento Anna Maria Pastore ed il collaboratore all'istruttoria Guido Frasson non hanno comunicato di trovarsi in posizione di conflitto d'interessi rispetto all'incarico loro conferito, connesso con il presente procedimento, e pertanto non sono tenuti all'obbligo di astensione così come stabilito dall'articolo 6 bis della Legge 241/90 nonché dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;
- iii. con deliberazione 30 giugno 2010, n. 89, la Giunta provinciale ha approvato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza provinciale ed ha indicato:
 - a. il Servizio Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
 - a. la dott.ssa Anna Maria Pastore come responsabile del procedimento.

CONSTATATO che:

- i. la tipologia progettuale di cui trattasi è individuata in allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, al punto 8) lettera T e che pertanto la Città metropolitana di Venezia è delegata all'espletamento della procedura di verifica di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, ai sensi della L.R n. 4/2016;
- ii. la Città metropolitana di Venezia ha pubblicato sul proprio sito web in data 27.09.2018 lo studio preliminare ambientale trasmesso per via telematica dalla società C.M.Z. Galvanotecnica S.r.l.

DATO atto che:

- i. Con nota protocollo n. 71397 del 27.09.2018 la Città metropolitana di Venezia ha comunicato alle amministrazioni e agli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione dello studio preliminare ambientale sul proprio sito web;
- ii. Con nota prot. n. 42044 del 05.06.2018 si trasmetteva alla ditta comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. in quanto la documentazione tecnica trasmessa presentava carenze notevoli di carattere valutativo e descrittivo essenziali per la procedibilità dell'istruttoria tecnica.
- iii. Con nota acquisita agli atti con prot. n. 45796 del 18.06.2018 la ditta chiede proroga di ulteriori 90 gg per l'invio delle proprie osservazioni/integrazioni, a cui viene dato assenso con nota prot. n. 52743 del 11.07.2018.
- iv. La ditta con nota acquisita agli atti con prot. n. 65305 del 07.09.2018 ha dato risposta alla comunicazione dei motivi ostativi di cui alla nota prot. 42044 del 06.2018 trasmettendo le integrazioni alla documentazione progettuale precedentemente inviata, al fine del prosieguo dell'istruttoria.
- v. in data 22.10.2018 è stato effettuato un sopralluogo conoscitivo da parte del gruppo istruttorio del Comitato VIA dei luoghi ove sarà realizzato l'intervento, come riportato nel verbale prot. n. 5727 del 23.11.2018;
- vi. con nota prot. n. 90671 del 11.12.2018 sono state richieste integrazioni alla documentazione tecnica allegata all'istanza prot. n. 33509 del 07.05.2018. La ditta con nota acquisita agli atti con prot n. 8815 del 07.02.2019 ha richiesto ulteriori 30 gg per il completamento della risposta alla richiesta integrazioni al fine approfondire il tema della verifica di assoggettabilità alla legge Seveso. Tale richiesta è stata assentita con nota prot. n. 10711 del 14.02.2019 e il termine ultimo per la presentazione delle integrazioni fissato al giorno 24.02.2019;
- vii. non sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

- viii. La documentazione integrativa che la ditta ha fornito è stata acquisita quindi con note prot. n. 5931, 5947 e 5950 del 28.01.2019, con prot n. 11547 del 18.02.2019;
- ix. la documentazione fornita a seguito delle integrazioni è sufficiente per la valutazione della significatività degli impatti da parte del Comitato VIA;
- x. nell'ambito della procedura di verifica di VIA è stata valutata positivamente la dichiarazione di non necessità della valutazione d'incidenza ambientale relativa all'intervento in parola;
- xi. il Comitato VIA nella seduta del 11.03.2019 ha espresso parere di non assoggettamento alla procedura di VIA, acquisito agli atti con protocollo n. 18184 del 14.03.2019;
- xii. con numero di serie 01170822837302 del 03.05.2018 è stato assolto l'obbligo d'imposta di bollo pari a 16 € per il presente provvedimento ai sensi del DPR n. 642/1972, come modificato con la legge n. 147/2013;

RITENUTO di fare proprio il sopracitato parere che fa parte integrante della presente determinazione;

DETERMINA

1. **Di non assoggettare** alla procedura di VIA di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii il progetto, così come rappresentato e descritto nella documentazione allegata all'istanza di verifica prot. 33509 del 07.05.2018 e relativo alla modifica di un impianto galvanico per il trattamento delle superfici metalliche e verniciatura., per le motivazioni espresse nel parere del Comitato VIA protocollo n. 18184 del 14.03.2019 che fa parte integrante della presente determinazione, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - 1.a) Prima di poter avviare l'attività d'impianto è necessario che l'azienda Proponente inoltri idonea istanza di modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale attualmente vigente presso l'ente competente.
 - 1.b) Ai fini di una adeguata tutela dell'ambiente si prescrive che venga presentato, in sede di richiesta di modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale, un progetto con cronoprogramma per la realizzazione di un bacino di contenimento delle vasche contenenti i bagni galvanici opportunamente dimensionato
 - 1.c) Con la messa in regime dei nuovi impianti dovrà essere effettuata una campagna di misurazioni della rumorosità, svolta sui ricettori e sui confini della proprietà per il rispetto dei limiti di zonizzazione acustica individuati nello studio acustico (zona III Aree di tipo misto). I risultati dovranno essere trasmessi a Città Metropolitana di Venezia, ARPAV e Comune di Marcon. In caso di superamento dei limiti dovranno essere attuati gli accorgimenti necessari per ricondurre i valori entro i limiti previsti, comunicando a Città Metropolitana di Venezia, Comune di Marcon e ARPAV le misure da adottare. Per la verifica dell'adeguatezza delle eventuali opere mitigatorie poste in essere dovrà essere ripetuta la campagna di monitoraggio.
 - 1.d) Ai fini di una maggior precauzione si prescrive che anche il serbatoio con il flocculante già diluito sia dotato d'incamiciatura o di una vasca di contenimento.
2. Di non assoggettare a valutazione d'incidenza appropriata il progetto in parola relativo a Modifica di un impianto galvanico per il trattamento delle superfici metalliche e verniciatura., acquisito agli atti con protocollo n. 33509 del 07.05.2018.
3. Ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii la mancata osservanza delle prescrizioni impartite e modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA comporteranno l'applicazione delle sanzioni ivi previste.
4. La presente determinazione potrà essere sospesa, modificata, e anche revocata in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

5. Il termine della conclusione del procedimento pari a 90 giorni dalla data di comunicazione , da parte della Città metropolitana di Venezia, alle Amministrazioni e agli enti territorialmente interessati dell'avvenuta pubblicazione sul sito web della documentazione depositata, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 20.03.2019, risulta rispettato.
6. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente provvedimento da parte della ditta interessata.
7. Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta CMZ Galvanotecnica Srl e trasmesso per conoscenza al Comune di Marcon, alla Regione del Veneto - Unità Organizzativa V.I.A., al Dipartimento A.R.P.A.V. provinciale di Venezia.
8. Il presente provvedimento, comprese le motivazioni è pubblicato per intero sul sito internet della Città metropolitana di Venezia al seguente indirizzo:
http://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/assogg_concluse.html

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente